

**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E DI ISTITUTO
"STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA"**

**LA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE
TITOLI E TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI
CLASSE DI CONCORSO A077**

**STABILISCE IN SEDUTA PRELIMINARE ALLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE I SEGUENTI
CRITERI DI MASSIMA**

Premessa

In base alla Tabella B allegata al Regolamento (ad esaurimento e di 2^a fascia di Istituto) e alla Tabella 1 dell' allegato A del D.M. del 13/06/07 (3^a fascia di Istituto)

Tutti i titoli artistici/professionali (Cat. III Tabella B)sono selezionati in base alla tipologia di appartenenza secondo i seguenti criteri:

a) Attività concertistica solistica e in complessi di musica da camera ecc.

In tale tipologia sono considerati ascrivibili i titoli aventi le caratteristiche di "Concerto" definendo come tale un'esecuzione pubblica di programma comprendente brani originali di livello superiore relativi al repertorio di musica classica, in qualità di solista o in formazioni cameristiche, comprensive di voce limitatamente al repertorio liederistico, della durata di circa un'ora. Le esecuzioni di durata inferiore, individuabili quali partecipazioni o di repertorio comprendente trascrizioni, riduzioni o elaborazioni, sono ascritte alla tipologia g) della tabella di valutazione titoli (Tab.B-Tab.1) - salvo esecuzioni di rilievo rientranti nella tipologia a). I concerti eseguiti nello stesso anno, nella stessa sede non avente le caratteristiche di sala da concerto, in numero superiore a 1, non sono ascritti alla tipologia a), in quanto l'attività concertistica presuppone la presenza di sedi e associazioni diverse, ma alla tipologia g) Altre attività musicali, comunque valutati in ragione della loro rilevanza in merito al programma eseguito, come le esibizioni presso scuole pubbliche e/o private costituenti attività divulgativa e/o promozionale, in quanto le istituzioni preposte all'istruzione non contemplano stipula di contratti di lavoro.

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre ecc.

In tale tipologia sono considerati ascrivibili i titoli comprovanti la partecipazione quale componente di orchestre lirico-sinfoniche o quale direttore, valutandone sia il numero che la rilevanza.

c) Concorsi

I punteggi relativi ai concorsi sono attribuiti considerando la partecipazione se in qualità di solista o in formazioni cameristiche e sulla base della rilevanza nazionale o internazionale.

d) Idoneità

Come da tabella di valutazione titoli (Tab.B-Tab.1)

e) Composizioni, pubblicazioni ecc.

Sono considerate valutabili solo composizioni edite (come da nota alla Cat.III) e revisioni edite costituenti opere complete, eventuali parti staccate sono considerate in proporzione alla percentuale rappresentata e ascrivibili alla tipologia g). Per le incisioni discografiche e successive nomenclature sono considerate prioritarie le note di specifica alla cat.III. La recensione, in quanto esame critico sotto forma di articolo, di concerti ed esecuzioni musicali con giudizio del suo valore, non è considerata ascrivibile alla tipologia e) poiché non assume carattere di pubblicazione (opera pubblicata per mezzo della stampa: libri, scritti e per estensione opere di carattere musicale) ma alla tipologia g), se eventualmente assume carattere di saggio letterario di contenuto musicale.

f) Corsi di perfezionamento ecc.

Come da tabella valutazione titoli (All. B)

I concerti finali relativi alla frequenza dei corsi di perfezionamento sono considerati nell'ambito della rilevanza ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo per tale tipologia.

g) Altre attività musicali ecc.

Sono ascrivibili in tale tipologia i titoli non ascrivibili alle precedenti tipologie con caratteristiche specifiche di attività musicali (sono escluse le direzioni artistiche e le organizzazioni, saggi e rassegne).

Note

1) Come disposto dalla nota riferita ai titoli artistico-professionali, (Cat. III-Tab.B e punto E) Tab.1) questi devono essere prodotti adeguatamente documentati e attestati in riferimento all'attività svolta, che deve risultare effettivamente eseguita, pertanto risultano "non valutabili", in quanto esclusi a priori la procedura di valutazione, i titoli prodotti da cui non si evincono chiaramente:

1. programmi eseguiti
2. date di svolgimento delle esibizioni
3. luoghi deputati alle stesse
4. la natura della prestazione professionale
5. la partecipazione in termini di contributo effettuato.

2) Per quanto riguarda la tipologia di prestazione professionale in orchestra, si fa riferimento agli inquadramenti previsti di categoria, riportati nei Contratti Collettivi Nazionali e all'elenco degli Enti Autonomi ed Orchestre italiani riconosciute, compilato in allegato, che consta nella indicazione di n. 14 Enti Autonomi e n. 24 Orchestre, per un totale di n. 38 riferimenti.

3) I contratti stipulati per prestazioni professionali o artistiche, non costituiscono prova di svolgimento dell'attività.

4) L'attività professionale svolta in orchestre comunque costituite, è valutata per anno solare, in analogia al punto b) della Tabella di valutazione.

5) L'attività svolta presso Istituzioni Scolastiche organizzata da Enti e/o Associazioni musicali è assimilata all'attività di cui al punto a) oppure g) in base al programma eseguito.

6) Tutte le attività svolte nell'ambito dei Conservatori di Musica, quale allievo, sia di Strumento che di materie complementari, non è valutabile in quanto rientra nel curriculum formativo, mentre sono oggetto di valutazione se le stesse sono svolte presso altri siti esterni ai Conservatori o in collaborazione con Enti o Associazioni Musicali.

7) L'Attività svolta in Chiese e Parrocchie, non organizzata da Enti e/o Associazioni musicali, sono ascritte alla tipologia g) Altre Attività musicali (sono escluse le funzioni religiose).

8) L'Attività svolta nella Bande Musicali o Formazione Bandistica (detta Orchestra di fiati) è assimilata all'Attività professionale in orchestre comunque costituite.

9) I titoli artistici/professionali precedenti la data del 10 maggio 1996 sono presi in considerazione solo se risultano corredati di autocertificazione di effettivo svolgimento di attività.

10) La sola attestazione dell'Associazione e/o Ente musicale, salvo una limitata percentuale in proporzione alla documentazione prodotta, che avalla l'avvenuta prestazione artistica, se pur riportando l'elencazione degli autori e dei brani -ovvero il programma eseguito- e la formazione, non costituisce titolo artistico-professionale in quanto non sostitutivo dello stesso che è individuato in programma di sala e/o altro afferente (programmazioni, locandine, brochure e/o manifesti), anche nella considerazione che, in riferimento alla rilevanza, l'indicazione dei componenti la formazione, il contesto di svolgimento (quali manifestazioni e/o eventi, sotto egide, patrocinii e quant'altro) e ogni altro ulteriore elemento di prassi contenuto in essi, in quanto esibizione pubblica e non privata, ne consentono la chiara lettura ai fini della valutazione.